SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SICILIA	SENTENZA	196	2018	RESPONSABILITA'	07/03/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Luciana SAVAGNONE Presidente

Dott. Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere – relatore

Dott. Adriana PARLATO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 196/2018

nel giudizio per resa di conto iscritto al n. **62819** del registro di segreteria proposto dalla Procura regionale nei confronti di **(omissi)**;

Esaminati gli atti del fascicolo processuale;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018, il relatore Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Dott.ssa Maria Luigia Licastro.

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 20 marzo 2017, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio l'odierno agente contabile per sentirlo condannare, in ragione dell'art. 46 del R.D. 1214/1934, al pagamento della sanzione pecuniaria per

mancata resa del conto giudiziale.

Parte attrice esponeva che, con decreto n. 28/2016, in accoglimento della richiesta del Procuratore regionale, questa Sezione aveva disposto che (...) entro il termine di sei mesi dalla notifica del decreto, provvedesse, nella qualità di economo del Comune (...) alla presentazione del conto giudiziale relativo all'esercizio 2010.

Rilevato l'asserito inadempimento da parte dell'economo, la Procura regionale chiedeva che questa Sezione irrogasse la pena pecuniaria prevista dall'art. 46 del R.D. 12.07.1934, n. 1214 e ordinasse la compilazione d'ufficio, a spese dell'agente contabile, del conto giudiziale in questione.

Con nota depositata il 12.7.2017 il Sevizio conti giudiziali di questa Sezione segnalava che l'agente contabile aveva provveduto al deposito del conto in data 14.3.2017.

Con memoria depositata in via telematica il 5.1.2018 ed in forma cartacea il 18.1.2018, per il tramite dell'avv. Francesco Buscaglia, l'economo rappresentava di avere provveduto tempestivamente al deposito del conto e chiedeva vinte le spese.

Con nota depositata il 19.1.2018, la Procura regionale, preso atto dell'avvenuto deposito del conto, richiedeva la declaratoria di non luogo a provvedere.

All'odierna udienza il Pubblico ministero, riportandosi agli atti depositati, confermava l'istanza di non luogo a provvedere già formulata. Assente il difensore dell'agente contabile. La causa è stata quindi posta in decisione.

Avuto riguardo al merito della causa, il Collegio rileva che l'economo (...) aveva provveduto alla redazione ed al deposito del conto giudiziale prima del deposito dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero e che di ciò era stata notiziata la Procura istante con nota prot. n. 2177 del 29 aprile 2016 inviata per raccomandata dallo stesso (...) alla Procura regionale. Dall'avvenuto adempimento a cura dell'agente contabile discende l'inammissibilità della domanda formulata dal pubblico ministero, non sussistendo i requisiti per la sua

proposizione.

Considerato che l'agente contabile è stato citato in giudizio in epoca successiva all'adempimento e che è stato costretto ad avvalersi dell'assistenza di un difensore, il Collegio liquida le spese legali in suo favore in euro 500,00 che pone a carico del (...)

PQ.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'azione avviata dalla Procura regionale e liquida in favore dell'agente contabile le spese di lite per un ammontare di euro 500,00 (euro cinquecento,00) che pone a carico del Comune di (...) Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018.

L'estensore II Presidente

F.to Giuseppa Cernigliaro F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 07 marzo 2018

Il Collaboratore Amministrativo

F.to Dr. Angelo Di Vita